

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2706

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GRILLI, RIZZI, PIRO, CIABARRI, CHIAVENTI, FORLEO, SILVIO
MANTOVANI, PREVOSTO, SANGIORGIO, MARIA ANTONIETTA
SARTORI, SOLAROLI, RENZULLI, GIUSEPPE ALBERTINI**

Legge-quadro sull'ordinamento del sistema fieristico

Presentata il 25 maggio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da anni il Parlamento sta lavorando per produrre una nuova legge per il settore fieristico. Il fine è quello di dotare finalmente il Paese di un adeguato strumento con il quale governare attività sempre più articolate e rilevanti, utile per accelerare lo sviluppo di azioni coordinate volte alla promozione delle imprese italiane e delle loro produzioni.

Nel contempo occorre dare equilibrata attuazione al dettato costituzionale che assegna alle regioni competenze normative circa le attività fieristiche, ponendo termine ad un lungo contenzioso tra Stato e regioni.

Nella scorsa legislatura, la Camera pervenne, vagliando le numerose proposte presentate, all'elaborazione di un testo

unificato sulla materia. Fu il risultato di un serrato dibattito che rappresentava un accettabile punto di partenza per ragionare seriamente e con profitto in vista del raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati.

La scadenza naturale della legislatura impedì ulteriori, necessari approfondimenti, rimandando alle nuove Camere il compito di provvedervi.

Da quest'ultimo intento prende le mosse la nostra proposta: ricollocare alcuni dei punti normativi fissati con la sintesi a cui approdammo nel passato in un contesto ove siano superati alcuni aspetti di arretratezza, rispetto agli attuali e futuri concreti bisogni del settore fieristico nazionale, che in quella sintesi permanevano. Aspetti fondamentali, connessi

ad una cultura ancora largamente e trasversalmente condivisa da più parti politiche.

In primo luogo, la convinzione che, nelle sue diverse forme, la presenza diretta ed invadente dello Stato in economia in veste di controllore dell'operato di *partners* privati per tutelare l'interesse collettivo sia ancora una strada percorribile.

Da qui la volontà di mantenere in vita enti fieristici a rigida maggioranza pubblica che inevitabilmente avranno movimento lento, burocratico, costretti a districarsi tra logiche spesso incompatibili con le regole economiche, ove l'afflusso finanziario è scarso ed irrazionale. Enti che rischiano così di produrre azioni raramente attrattive per il vasto mondo delle imprese in termini sia di fruizione dei servizi da essi resi, sia di partecipazione alla gestione.

Molti guasti si sono già prodotti in passato in nome di tali logiche e non vorremmo ricordarli ora.

Occorre tuttavia riflettere almeno sul fatto che la filosofia dell'agire pubblico in economia nel ristretto ed improprio ruolo di « custode » ha come conseguenza inevitabile di far assumere comportamenti conservativi, lasciando altresì ai privati il compito di programmatori e regolatori del movimento imprenditoriale. L'esito è una deroga da parte dei soggetti pubblici ad esercitare il ruolo più alto e significativo dei rappresentanti dello Stato, risultando un freno allo sviluppo ed introducendo di fatto gravi elementi di « deregolazione ».

In contrasto con questa posizione, la presente proposta di legge mira a dare impulso alla costruzione di una rete di servizi reali che agevoli l'affermazione del prodotto italiano, divenendo luogo diffusamente fruibile dalle aziende a sostegno delle loro attività commerciali.

Essa è diretta ad agevolare in ambito fieristico il consolidarsi di un sistema di impresa che operi per le imprese, un sistema la cui azione sia coerente con gli indirizzi di politica industriale ed economica elaborati ai diversi livelli di governo, tra loro coordinati; un sistema conformato ad una programmazione adeguata e pun-

tuale, soggetto ad un efficace, ma non invasivo, controllo pubblico, dotato di regole chiare ed appropriate; una rete costituita da aziende, anche a partecipazione pubblica, poste in grado di muoversi con la necessaria autonomia e con le opportunità di mercato, dotate di adeguate risorse finanziarie, capaci di operare con snellezza per restare e crescere sul mercato, fondando la ragione del loro esistere nello scenario economico sul proprio operato.

Si deve costruire in sostanza un sistema che gradualmente superi l'estraneità del mondo imprenditoriale dalle attività fieristiche, oggi tra i motivi di impedimento allo sviluppo del settore.

Da ciò scaturisce l'elaborazione di norme riguardanti gli assetti degli enti fieristici che non condizionano alla partecipazione maggioritaria di enti pubblici l'attribuzione di tale qualifica, e riducono la quota obbligatoria di reinvestimento degli utili d'esercizio in attività fieristiche per gli enti medesimi.

Si è provveduto, inoltre, ad eliminare la nomina ministeriale per la presidenze di alcuni enti; mentre molto più opportunamente si sono fissate regole omogenee per il controllo su tutti gli enti fieristici e sui soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche, soprattutto attraverso i collegi dei revisori e i soggetti certificatori.

Si ritiene che questi ultimi siano gli strumenti propri per esercitare un controllo, piuttosto che l'obbligatoria presenza di rappresentanti pubblici negli assetti aziendali.

Il secondo aspetto che abbiamo ritenuto di non dover assecondare è la convinzione di poter introdurre elementi di più stretta corrispondenza al dettato costituzionale, nonché di maggior equilibrio ed efficacia in un sistema complesso ed in crescita quale quello fieristico, semplicemente decentrando le competenze dal Governo alle regioni. Tutto questo manterrebbe sostanzialmente inalterate le logiche e le modalità di intervento dei soggetti pubblici nel senso già ricordato.

Più che un progetto organico di decentramento si tratterebbe di un piano di « spartizione » attuato dallo Stato in favore degli organismi regionali.

Mossi dal convincimento che è necessario, per motivi di maggior flessibilità e rispondenza del sistema fieristico, che vi siano punti di programmazione e di controllo decentrati, riteniamo tuttavia indispensabile, per coordinare e contemperare esigenze nazionali e periferiche, stemperare le difformità di crescita del sistema medesimo, evitare lo spreco di risorse e l'incongruità delle singole azioni, proporre la creazione di un'autorità unica che provveda a governare l'intero sistema; un'*authority* dotata di alta competenza in materia, che traduca gli obiettivi di politica economica periferici in atti programmatici specifici; un'autorità *super partes* che controlli e sia punto di riferimento certo per tutti i soggetti coinvolti; un soggetto collettivo a cui siano deputati i compiti di analizzare le dinamiche evolutive fieristiche in Italia e all'estero.

Tale *authority*, rappresentata dalla Commissione nazionale per le attività fie-

ristiche (CONAF), è composta di cinque membri ed è nominata con decreto del Presidente della Repubblica. Tale Commissione avrà il compito di elaborare calendari fieristici nazionali, esprimere il parere sulla qualifica di manifestazione « nazionale » di attribuzione regionale, armonizzare i tempi ed i modi degli adempimenti tecnici, oltre a stabilire ed applicare le procedure di controllo costante sugli enti e sui soggetti organizzatori di manifestazioni.

Alla medesima Commissione spetterà il compito di elaborare tutti i regolamenti necessari per dare attuazione ai principi fissati con la presente proposta di legge.

Siamo convinti che la creazione di una Commissione nazionale ristretta così configurata possa rispondere pienamente alla necessità di sostenere e governare un processo di interazione fra pubblico e privato nei termini da noi auspicati.

PROPOSTA DI LEGGE

Articolo 1.

(Finalità della legge).

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di attività fieristiche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione. I principi desumibili dalla presente legge costituiscono per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

2. Le fiere, le esposizioni e le mostre-mercato sono attività a tempo determinato di presentazione, promozione e diffusione di beni e servizi di pubblico interesse utili allo sviluppo ed alla qualificazione del sistema produttivo.

ART. 2.

(Definizione delle manifestazioni fieristiche).

1. Ai fini della presente legge, sono considerate manifestazioni fieristiche:

a) fiere generali senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla promozione ed alla eventuale vendita dei beni e dei servizi esposti, nonché dell'intera gamma produttiva degli espositori;

b) fiere specializzate, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei, riservate agli operatori economici, dirette alla promozione ed alla contrattazione senza consegna immediata della merce, e con l'accesso del pubblico solo in qualità di visitatore;

c) mostre-mercato, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei, aperte al pubblico, volte alla promozione ed alla vendita dei prodotti esposti, anche con

consegna differita al termine della manifestazione;

d) esposizioni aperte al pubblico aventi fini di promozione tecnica e scientifica con esclusione di ogni diretta finalità commerciale.

2. Sono escluse dalla disciplina della presente legge:

a) le esposizioni di beni e servizi realizzate a fini promozionali e rivolte ad una clientela selezionata;

b) le esposizioni a scopo promozionale o di vendita realizzate al margine di convegni e manifestazioni culturali;

c) le esposizioni a carattere promozionale o commerciale volte a sostenere le attività di enti, fondazioni ed associazioni con riconosciute finalità umanitarie.

3. Le esposizioni universali restano disciplinate dalla convenzione internazionale di Parigi del 22 novembre 1928, come da ultimo modificata dal protocollo ratificato in base alla legge 3 giugno 1978, n. 314.

ART. 3.

(Qualifiche e autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche).

1. Le manifestazioni fieristiche possono essere qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale.

2. La qualifica e l'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale sono rilasciate annualmente.

3. Il riconoscimento della qualifica e l'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche sono di competenza:

a) delle regioni per le manifestazioni di rilevanza nazionale, regionale e locale;

b) della Commissione nazionale per le attività fieristiche (CO.N.A.F.), di cui all'articolo 4, per le manifestazioni di rilevanza internazionale.

4. Le istanze per ottenere la qualifica e l'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche internazionali sono presentate alla CO.N.A.F. nei termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 4, comma 12, lettera *b*).

5. Le istanze per ottenere la qualifica e l'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche di rilievo nazionale, regionale e locale sono presentate, dai soggetti abilitati, alle regioni ove le manifestazioni avranno luogo, nei modi e nei tempi stabiliti da regolamenti regionali, con i quali sono anche stabilite le modalità ed i tempi di approvazione e pubblicazione annuale dei calendari fieristici regionali, relativamente alle manifestazioni di carattere regionale e locale.

6. L'approvazione dei regolamenti regionali di cui al comma 5 è subordinata al parere favorevole della CO.N.A.F. in modo da armonizzare tra loro le scadenze e le disposizioni tecniche contenute nei diversi regolamenti regionali. La CO.N.A.F. trasmette il proprio parere alle regioni entro sessanta giorni dal ricevimento degli schemi dei regolamenti. Trascorso tale termine senza che la CO.N.A.F. abbia espresso alcun parere, quest'ultimo è da ritenersi favorevole.

7. Il parere di cui al comma 6 è vincolante per le regioni.

8. Le regioni, con le modalità fissate dal regolamento di cui all'articolo 4, comma 12, lettera *b*), inviano annualmente alla CO.N.A.F. gli elenchi delle manifestazioni di rilievo nazionale che intendono autorizzare. Entro quaranta giorni dal ricevimento, la CO.N.A.F. esprime il proprio parere. A tal fine la CO.N.A.F. può richiedere alle regioni dati ed informazioni aggiuntivi. Trascorsi quaranta giorni senza che la CO.N.A.F. abbia espresso alcun parere, l'elenco inviato dalle regioni si intende approvato. In caso di parere contrario, la CO.N.A.F. è tenuta ad incontrare un rappresentante della regione interessata nei venti giorni successivi alla data di trasmissione del parere. Nel caso in cui il suo parere permanga contrario, la CO.N.A.F. deve darne urgente e motivata comunicazione scritta al Ministro dell'indu-

stria, del commercio e dell'artigianato ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

9. Il parere della CO.N.A.F. circa gli elenchi di cui al comma 8 è vincolante e contro di esso non è ammessa opposizione.

10. Non possono essere autorizzate fiere specializzate di rilevanza nazionale ed internazionale nelle stesse categorie merceologiche, che si svolgano, anche solo in parte, in concomitanza tra loro o nei quindici giorni precedenti o successivi. Eventuali deroghe possono essere concesse dalla CO.N.A.F. sulla base di un apposito regolamento da essa adottato entro centoventi giorni dal suo insediamento.

11. Non possono essere autorizzate nelle stesse categorie merceologiche fiere specializzate di rilevanza regionale o locale che si svolgano, anche solo in parte, in concomitanza, ovvero nei trenta giorni successivi o precedenti, rispetto a manifestazioni internazionali o nazionali realizzate nella medesima regione o in quelle con essa confinanti.

12. Non possono in alcun caso svolgersi manifestazioni fieristiche di rilievo internazionale, nazionale e regionale non inserite nei rispettivi calendari.

13. Le manifestazioni fieristiche devono svolgersi secondo le modalità ed i tempi di cui alla relativa autorizzazione.

ART. 4.

*(Commissione nazionale
per le attività fieristiche).*

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituita con sede in Roma la CO.N.A.F., avente personalità giuridica di diritto pubblico e piena autonomia d'azione nei limiti stabiliti dalla legge.

2. La CO.N.A.F. è composta da un presidente e quattro membri, scelti tra persone di provata competenza ed esperienza nel settore, oltre che di chiara moralità ed indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su

proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. I membri della CO.N.A.F. durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.

4. Il presidente ed i membri della CO.N.A.F. sono soggetti alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, primo comma, 3, 4, 6, 7, 8 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

5. Alla CO.N.A.F. si applicano, altresì, le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.

6. Il presidente della CO.N.A.F. riferisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato circa gli atti di maggior rilievo da essa adottati e gli trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti.

7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato formula le proprie valutazioni alla CO.N.A.F., informandone il Parlamento. Lo stesso Ministro informa il Parlamento anche degli atti e degli eventi rilevanti per il corretto funzionamento e sviluppo del sistema fieristico.

8. Ai fini di quanto previsto dal comma 7, i membri della CO.N.A.F. possono essere ascoltati dalle Commissioni parlamentari competenti.

9. Entro il 31 marzo di ciascun anno la CO.N.A.F. trasmette al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione sull'attività svolta, sulle questioni in corso e sugli orientamenti programmatici che intende perseguire. Entro venti giorni il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie valutazioni. Le Commissioni parlamentari competenti possono a loro volta trasmettere le proprie osservazioni alla CO.N.A.F. entro i successivi venti giorni.

10. In caso di impossibilità di funzionamento della CO.N.A.F. o di sua continuata inattività, il Presidente del Consiglio dei ministri può proporle lo sciogli-

mento, sentito il parere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigiano, dandone motivata comunicazione al Parlamento, ed attiva la procedura di cui all'articolo 1, comma quattordicesimo, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.

11. La CO.N.A.F. può richiedere informazioni e collaborazione a tutte le pubbliche amministrazioni. Le informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni sono tutelate dal segreto d'ufficio nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigiano.

12. La CO.N.A.F. svolge compiti di coordinamento tecnico, di controllo e di consulenza ed interviene nella programmazione dell'attività fieristica nazionale. In particolare:

a) predispone atti di programmazione e di indirizzo annuali per il settore coerenti con gli orientamenti di politica economica nazionale, di intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigiano, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti gli enti e le associazioni nazionali operanti nel campo fieristico;

b) predispone, entro centoventi giorni dalla sua costituzione, il regolamento con il quale vengono stabiliti i requisiti e la documentazione necessaria per l'attribuzione della qualifica di « nazionale » ed « internazionale » alle manifestazioni fieristiche, tenendo conto in ogni caso dei criteri di cui all'articolo 5;

c) stabilisce, con lo stesso regolamento di cui alla lettera b), tempi e modi per la presentazione delle istanze, da parte dei soggetti abilitati, per ottenere la qualifica di manifestazione « internazionale », le procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento, nonché gli opportuni sistemi di verifica annuale sul permanere dei requisiti corrispondenti alle qualifiche in precedenza attribuite alle manifestazioni. Disciplina inoltre tempi e modi per l'invio da parte delle regioni degli

elenchi annuali delle manifestazioni « nazionali » che esse intendono autorizzare;

d) attribuisce annualmente la qualifica di « internazionale » alle manifestazioni fieristiche e rilascia l'autorizzazione al loro svolgimento. La qualifica di « internazionale » è attribuita con l'autorizzazione al suo svolgimento;

e) predispone e provvede a far pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* i calendari annuali relativi alle manifestazioni internazionali e nazionali, in tempo utile per l'organizzazione delle attività fieristiche che ne sono oggetto;

f) provvede, entro centoventi giorni dalla sua costituzione, ad istituire il registro nazionale dei soggetti abilitati a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche di rilievo nazionale ed internazionale, tenendo conto in ogni caso delle disposizioni di cui all'articolo 8. Stabilisce altresì eventuali criteri aggiuntivi, non in contraddizione con quelli fissati dalla presente legge, oltre alle modalità ed ai tempi per l'iscrizione al registro, nonché le disposizioni relative alla cancellazione dal medesimo;

g) provvede, entro centoventi giorni dalla sua costituzione, di intesa con il Ministro del tesoro, ad istituire il registro dei soggetti abilitati a certificare i bilanci degli enti autonomi fieristici e degli organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali, stabilendo, con lo stesso provvedimento, i tempi, i modi ed i criteri per l'iscrizione e la cancellazione dal suddetto registro;

h) provvede, entro centoventi giorni dalla sua costituzione, di intesa con il Ministro del tesoro, ad istituire il registro dei revisori dei conti degli enti autonomi fieristici e delle imprese che organizzano manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali. Con lo stesso provvedimento stabilisce criteri, modalità e tempi per l'iscrizione e la cancellazione dal registro medesimo;

i) nomina il collegio sindacale, composto da almeno tre membri, degli enti

fieristici autonomi e degli organismi ad essi equiparati secondo la presente legge;

l) predispone un costante aggiornamento sull'attività degli enti fieristici e dei soggetti organizzatori di manifestazioni nazionali ed internazionali. A tal fine può acquisire informazioni ed ogni altro elemento utile circa i programmi, i bilanci, gli assetti societari, le attività finanziarie degli enti autonomi fieristici e dei soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali, ricorrendo all'occorrenza anche ad ispezioni;

m) propone agli enti autonomi fieristici ed ai soggetti organizzatori di manifestazioni nazionali ed internazionali eventuali modifiche ai loro programmi, ai loro assetti societari, ai bilanci, alle attività finanziarie qualora questi non siano conformi alla presente legge, ai suoi regolamenti attuativi, ai documenti programmatici di cui alla lettera *a)*;

n) segnala all'autorità giudiziaria eventuali violazioni rilevanti sul piano penale riscontrate nella verifica dell'attività del settore; sovrintende all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 9 informandone il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

o) propone, entro centottanta giorni dalla sua costituzione, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede con proprio decreto, l'istituzione di un osservatorio del settore fieristico, avente il compito di raccogliere dati, promuovere studi e ricerche circa le attività fieristiche e di analizzare le dinamiche di sviluppo del sistema, oltre a valutare la corrispondenza delle manifestazioni svolte agli obiettivi di politica economica e di settore. Particolare attenzione dovrà essere posta allo scenario internazionale;

p) concorre, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti autonomi fieristici, le associazioni di categoria imprenditoriali, a

definire, entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un progetto per la realizzazione di enti o società per la promozione all'estero del sistema produttivo nazionale. Il coordinamento di tale progetto è affidato al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministro del commercio con l'estero;

q) collabora con gli enti autonomi fieristici, i soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province e gli enti locali e le associazioni d'impresa per la qualificazione del sistema fieristico nazionale.

13. Qualora tra i soggetti organizzatori di manifestazioni nazionali ed internazionali vi siano società per azioni quotate in borsa, le modalità per accedere all'informazione circa le loro attività ed i loro assetti, nonché per operare controlli su di esse dovranno essere disciplinate con apposito regolamento emanato con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

14. È istituito uno specifico ruolo del personale dipendente dalla CO.N.A.F. Il personale di ruolo non potrà eccedere le quaranta unità; il 40 per cento di detto personale è trasferito, a domanda, dopo opportuna selezione, da altre amministrazioni pubbliche. Per quanto attiene all'istituzione del ruolo del personale dipendente ed alla sua regolamentazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.

15. La CO.N.A.F., per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero massimo di dieci unità. Le relative deliberazioni sono adottate con il voto favorevole di almeno quattro dei suoi membri.

16. La CO.N.A.F. si avvale, ove necessario, di esperti nazionali ed esteri da con-

sultare su specifici temi e problemi, remunerati in base alle tariffe professionali vigenti.

17. I dipendenti e gli esperti della CO.N.A.F. sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 2, decimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.

18. La CO.N.A.F. è autorizzata ad emanare tutte le disposizioni tecniche utili a dare attuazione a quanto previsto dalla presente legge.

19. Al fine di dare attuazione a quanto disposto nel presente articolo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le eventuali occorrenti variazioni al bilancio dello Stato.

ART. 5.

(Criteri per l'attribuzione della qualifica alle manifestazioni).

1. Nella predisposizione del regolamento di cui all'articolo 4, comma 12, lettera b), debbono essere tenuti presenti i seguenti elementi:

a) dimensione del mercato dei beni e dei servizi prodotti dalle imprese espositrici;

b) consistenza numerica, provenienza geografica e caratteristiche degli espositori e dei visitatori;

c) grado di specializzazione delle manifestazioni, anche in riferimento ad analoghe iniziative in Italia ed all'estero;

d) idoneità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture dei quartieri fieristici ove si realizza la manifestazione;

e) modalità di organizzazione atte a garantire, compatibilmente con gli spazi disponibili, l'accesso in condizioni di parità a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'iniziativa.

2. Restano salve le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e

degli incendi e di assicurazione delle condizioni igienico-sanitarie idonee.

ART. 6.

(Quartieri fieristici).

1. Le manifestazioni fieristiche di rilievo nazionale ed internazionale si svolgono nei quartieri espositivi degli enti autonomi fieristici di cui all'articolo 7, dotati di idonei requisiti strutturali ed infrastrutturali. Eventuali deroghe possono essere autorizzate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere favorevole della CO. N.A.F. sulla base di un apposito regolamento da emanarsi da parte della CO. N.A.F. stessa entro il 31 dicembre 1993.

2. Al fine di armonizzare le attività del settore fieristico sul territorio nazionale, le regioni, prima di procedere all'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici per la realizzazione di nuovi quartieri fieristici aventi superficie netta espositiva superiore ai 10.000 metri quadrati, ovvero per l'ampliamento di quelli già esistenti oltre il limite di superficie suddetto, devono acquisire il parere della CO.N.A.F.

3. Nessuna agevolazione o contributo dello Stato o delle regioni può essere concesso per la costruzione di nuovi quartieri fieristici o per il loro ampliamento senza il parere della CO.N.A.F.

ART. 7.

(Enti fieristici).

1. Gli enti fieristici riconosciuti dallo Stato, costituiti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono persone giuridiche con capacità di diritto privato ed agiscono secondo le norme del codice civile. Gli enti fieristici costituiti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge acquistano personalità giuridica come enti privati di interesse generale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato sentita la CO.N.A.F, previa iniziativa della regione o della provincia autonoma ove l'ente ha la sua sede legale.

2. Per ottenere il riconoscimento di cui al comma 1 gli enti fieristici devono :

a) essere proprietari degli immobili e degli impianti ad uso fieristico o godere della disponibilità di essi almeno fino al 31 dicembre 2002, per quanto concerne gli enti fieristici già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, o per un periodo di almeno nove anni, per quanto concerne gli enti costituiti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) avere uno statuto preventivamente approvato dalla regione o dalla provincia autonoma in cui l'ente ha la sua sede legale;

c) prevedere nello statuto l'obbligo di destinare gli utili conseguiti ai fini istituzionali dell'ente o alla costituzione di riserve;

d) avere un consiglio di amministrazione a cui partecipino rappresentanti delle organizzazioni delle categorie economiche maggiormente rappresentative sul territorio e rappresentanti della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia in cui l'ente fieristico ha sede.

3. La verifica della sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 è effettuata dalla CO.N.A.F.

4. Il consiglio di amministrazione degli enti fieristici è nominato dal consiglio della regione o della provincia autonoma competente per territorio.

5. I presidenti degli enti fieristici con sede in Bari, Milano, Verona e dell'Ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo con sede in Napoli sono nominati dai rispettivi consigli regionali, sentito il parere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. Tutti gli enti fieristici hanno l'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 1994, di certificare i propri bilanci utilizzando i soggetti iscritti al registro di cui all'arti-

colo 4, comma 12, lettera *g*). A decorrere dalla stessa data il collegio sindacale degli enti medesimi deve essere costituito da membri nominati dalla CO.N.A.F., in conformità a quanto disposto all'articolo 4, comma 12, lettera *i*).

7. Le regioni, autonomamente dalla CO.N.A.F., esercitano controlli sugli enti fieristici che hanno sede nel loro territorio al fine di assicurare che la gestione sia ispirata a criteri di efficacia ed efficienza in rapporto ai risultati da perseguire. Gli enti fieristici che organizzano od ospitano manifestazioni di carattere nazionale o internazionale trasmettono il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo alle regioni competenti, entro trenta giorni dalla loro approvazione. Entro i successivi sessanta giorni la regione trasmette le informazioni ed i risultati delle proprie verifiche alla CO.N.A.F.

8. Gli enti fieristici possono costituire società per azioni alle quali conferire in tutto o in parte la loro attività e che abbiano uno statuto nel quale sia espressamente previsto, quale scopo preminente, lo svolgimento di attività nel settore fieristico. Tali società per azioni sono soggette all'obbligo di certificazione dei loro bilanci con le modalità di cui al comma 6 e devono avere collegi sindacali composti da soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 4, comma 12, lettera *h*).

9. Entro centoventi giorni dalla costituzione della CO.N.A.F. con decreto del Ministro del tesoro, sentita la CO.N.A.F. stessa, sono definiti i tempi e le procedure con i quali gli enti fieristici potranno costituire le società per azioni di cui al comma 8, e sono definite specifiche agevolazioni fiscali per gli enti fieristici e per i privati che concorrano a costituire le società medesime.

10. Ai fini della presente legge sono equiparate agli enti fieristici le società a partecipazione pubblica il cui statuto faccia obbligo di reinvestimento degli utili nell'attività fieristica, costituite anteriormente al 1° gennaio 1993. Alla medesima data esse devono risultare proprietarie o godere della disponibilità di immobili e di impianti idonei all'uso fieristico, nei quali

si siano svolte almeno tre fiere di rilevanza internazionale nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge. Tali società sono assoggettate agli obblighi di cui al comma 8.

11. Fino alla costituzione della CO.N.A.F., all'approvazione dei regolamenti attuativi, nonché alla emanazione dei provvedimenti regionali di adeguamento alla disciplina prevista dalla presente legge, per gli enti autonomi fieristici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è fatta salva la normativa vigente in materia di controlli. I consigli di amministrazione degli enti fieristici sono altresì prorogati fino alla data di emanazione delle disposizioni previste dalla presente legge.

ART. 8.

(Registro nazionale dei soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche).

1. Ai fini dell'istituzione del registro di cui all'articolo 4, comma 12, lettera f), la CO.N.A.F. si attiene ai seguenti criteri:

a) possono essere iscritti al registro gli enti fieristici di cui all'articolo 7;

b) possono essere iscritte al registro le società per azioni di cui all'articolo 7, comma 8;

c) possono essere iscritti al registro gli organismi costituiti dalle associazioni delle categorie economiche interessate, anche in forma di enti con personalità giuridica o società da loro controllate con attività strumentale ai fini dell'associazione, che abbiano statuti conformi a quelli previsti per le società di cui all'articolo 7, comma 8, e che si sottopongano agli obblighi di certificazione di bilancio e di composizione dei collegi sindacali previsti per quelle stesse società;

d) possono essere iscritte al registro le società per azioni di cui alla lettera b) e gli organismi di cui alla lettera c) aventi sede legale nel territorio della Comunità europea e, in condizioni di reciprocità, quelli aventi sede in uno Stato non apparte-

nente alla Comunità europea, che siano in condizioni di certificare i propri bilanci utilizzando soggetti equiparabili a quelli iscritti al registro di cui all'articolo 4, comma 12, lettera g).

2. Nello statuto dei soggetti richiedenti, con la sola esclusione degli enti fieristici per i quali si applicano le norme in materia di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), deve essere previsto l'obbligo del reinvestimento nelle attività fieristiche di almeno il 50 per cento degli utili.

3. I soggetti richiedenti l'iscrizione al registro, operanti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4, comma 12, lettera f), devono aver organizzato negli ultimi tre anni almeno due manifestazioni di rilievo nazionale, ovvero una di rilievo internazionale.

ART. 9.

(Sanzioni).

1. In caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche senza autorizzazione ovvero fuori dalle date stabilite nell'autorizzazione, l'autorità competente dispone l'immediata chiusura della manifestazione e trasmette copia del relativo provvedimento al prefetto affinché disponga per l'eventuale esecuzione coattiva. Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire trecento milioni.

2. In caso di svolgimento della manifestazione fieristica con modalità difformi da quelle autorizzate si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire venti milioni a lire duecento milioni. In caso di recidiva i soggetti organizzatori, oltre al pagamento della sanzione amministrativa, non potranno organizzare manifestazioni fieristiche per i successivi due anni.

3. I soggetti che hanno tenuto una manifestazione fieristica non autorizzata, ovvero fuori dalle date stabilite nell'autorizzazione, non potranno proporre alcuna nuova istanza di autorizzazione per un periodo rispettivamente di cinque e due anni.

4. Le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 3 comportano la perdita automatica di eventuali contributi o agevolazioni concessi dallo Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici e, per i soggetti iscritti nel registro di cui all'articolo 4, comma 12, lettera f), la sospensione dal registro medesimo o, nei casi più gravi, la cancellazione da quest'ultimo.